



ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Dottor^{essa} Francesca Cavaliere
Dottore Commercialista ODCEC Pisa

Pisa – 07/11/2022



AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

R.D. 267/1942



art 92 l. fall.

D.LGS 14/2019



art. 200 CCII

AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

LEGGE FALLIMENTARE

Il curatore, **esamine le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione,** comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.

AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Il curatore comunica senza indugio a coloro che, **sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte**, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale.

AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

IN ASSENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

1. *Creditori c.d. «istituzionali»*

Agenzia Entrate (ufficio riferimento sede legale)

Agenzia Entrate Riscossione

Inps e Inail (ufficio riferimento sede legale e unità locali)

Camera di Commercio (ufficio riferimento sede legale e unità locali)

Regione (ufficio riferimento sede legale e unità locali)

Comune (ufficio riferimento sede legale e unità locali)

UtENZE (acque, enel, telecom..)



AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

IN ASSENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

***2. Fare richiesta Centrale Rischi per individuare
istituti di credito***

<https://servizionline.bancaditalia.it/home>

AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

IN ASSENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

***3. Depositare istanza di autorizzazione accesso alle
banche dati ex art 492 cpc per ricostruzione attivo e
passivo***

(vedi fac simile istanza)



AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

IN ASSENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

***4. Accesso cassetto previdenziale per verificare
rapporti di lavoro***

AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

COME SI INVIA L'AVVISO?

per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (<https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>) e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario

AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

COSA SI COMUNICA?

- a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 (o 93 L.F.), **anche senza l'assistenza di un difensore**;
- b) la data, **l'ora e il luogo** fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, (31 bis secondo comma l.fall.) nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) (comunicazione indirizzo pec ove ricevere le comunicazioni)

AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

COSA SI COMUNICA?

d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; **(novita' introdotta dal CCII)**

e) il domicilio digitale assegnato alla procedura (l.fall.:il suo indirizzo di posta elettronica certificata)

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI

DOMICILIO DIGITALE DELLA PROCEDURA

Art. 199

Fascicolo della procedura

Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale **viene assegnato il domicilio digitale** e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

ART. 201 CCII

1. Domanda di ammissione di un credito
2. Domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili
- 3. Domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura ma ipotecati a garanzia di debiti altrui.**

(NOVITA' DEL CCII)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO ART. 201 CCII

Domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili

Mentre l'azione **di restituzione** mira ad ottenere il ritrasferimento **di** un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, l'azione **di rivendicazione** è tesa invece alla condanna al rilascio **o** alla consegna nei confronti **di** chi dispone **di** fatto del bene in assenza **di** titolo

Domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili - art. 210 CCI(103 I.fall.)

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il **regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile.**

Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura (perchè non rinvenuto), il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207 (95 I.fall.), può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso.

Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

Domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili - art. 210 CCII(103 l.fall.)

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda fino sino all'accertamento del proprio diritto.

Domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili – **DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE – ART 196 CCII**

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i **beni mobili** sui quali terzi vantano **diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili**.

Domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili - DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE – (87bis l.fall.)

i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e **con il consenso del curatore e del comitato dei creditori**, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma **possono** non essere inclusi nell'inventario.



Domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili

E se il curatore è stato autorizzato a rinunciare all'acquisizione dei beni ex art 213 comma 2 CCII (104 ter comma 8 l.fall.) e, successivamente, i beni vengono rivendicati?

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO ART. 201

Domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura ma ipotecati a garanzia di debiti altrui. (NOVITA' DEL CCII)

201 comma 3, lett. b) dispone: *“ b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' terzo datore d'ipoteca;”*

FALLIMENTO DEL TERZO DATORE DI IPOTECA (RESPONSABILE NON DEBITORE) c.d.

«RESPONSABILITA' SENZA DEBITO»

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO ART. 201 CCII (93 l.fall.)

1. TERMINE → **Almeno 30 gg prima dell'udienza
fissata per l'esame dello stato**

passivo →

2. FORMA **Ricorso sottoscritto anche
personalmente dalla parte**

è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del
curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 (92 l. fall.)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

ART. 201 CCII (93 l.fall.)

3. CONTENUTO - ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'

a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore **ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;**

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

ART. 201 CCII (93 l.fall.)

3. CONTENUTO - ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'

b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, **ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca**

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

ART. 201 CCII (93 l.fall.)

3. CONTENUTO - ELEMENTI NON ESSENZIALI MA CON DISCONOSCIMENTO DEL PRIVILEGIO

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

ART. 201 CCII (93 l.fall.)

3. CONTENUTO - ELEMENTI NON ESSENZIALI MA CON DEPOSITO IN CANCELLERIA

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

ART. 201 CCII (93 l.fall.)

3. CONTENUTO

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini (NOVITA')



EFFETTI DELLA DOMANDA ART. 202 CCII (94 l.fall.)

La domanda di cui all'articolo 201 (93 L.Fall.) produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale **e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.**

LE DOMANDE TARDIVE E LE c.d. ULTRATARDIVE ART. 208 CCII (101 l. fall.)

Sono TARDIVE: le domande trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del **passivo e non oltre quello di sei mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (N.B. Legge Fallimentare dodici mesi)

LE DOMANDE TARDIVE E LE c.d. ULTRATARDIVE ART. 208 CCII (101 l. fall.)

In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi. **(N.B. Legge Fallimentare diciotto mesi)**



LE DOMANDE TARDIVE E LE c.d. ULTRATARDIVE ART. 208 CCII (101 l. fall.)

Il GD fissa l'udienza e Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda **e ai creditori già ammessi al passivo.**

LE DOMANDE TARDIVE EFFETTI

I creditori ammessi tardivamente – art 225 CCII (art 112 l.fall.):

CHIROGRAFARI: concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito **salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.**

PRIVILEGIATI: concorrono alle quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni

LE DOMANDE c.d. «ULTRATARDIVE» ART 208 c 3 CCII (101 c 4 l.fall.)

Decorso il termine per le domande tardive, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile **e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.**
(NOVITA' CCII)

LE DOMANDE c.d. «ULTRATARDIVE»

ART 208 c 3 CCII (101 c 4 l.fall.)

Prova del ritardo dipeso da causa non imputabile al creditore

- **Mancato avviso ex art 200 CCII (92 L.F.)**

il mancato avviso al creditore del fallito integra gli estremi della causa non imputabile del ritardo della domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 101, co. 4, L.F., **sempre che non si provi che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso**; in quest'ultimo caso il ritardo nella presentazione dell'istanza diviene inescusabile. (Sez I CIV. n. 7109 del 12.3.2020)

LE DOMANDE c.d. «ULTRATARDIVE» ART 208 c 3 CCII (101 c 4 l.fall.)

- Mancato avviso ex art 200 CCII (92 L.F.)

Tribunale di Mantova, 28 gennaio 2021

in sede di opposizione, il Tribunale ha ritenuto decisivo, al fine di escludere il creditore dallo stato passivo rigettandone il ricorso, il fatto che lo stesso non aveva contestato la mancata ricezione dell'avviso, ma solo la circostanza che questo anziché all'indirizzo pec risultante dall'elenco INIPEC fosse stato inviato ad altro indirizzo abitualmente da lui utilizzato per la gestione di altre posizioni presso il medesimo tribunale ed indicato come indirizzo di destinazione per la ricezione di ogni comunicazione relativa alle procedure

LE DOMANDE c.d. «ULTRATARDIVE» ART 208 c 3 CCII (101 c 4 l.fall.)

Cassazione civile, sez. VI, 10 Maggio 2021, n. 12336.

In tema di insinuazione allo stato passivo, allorché il creditore abbia presentato una domanda ultratardiva, giudicata ammissibile da parte del tribunale per l'ignoranza dell'apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui all'art. 92 l.fall., la successiva domanda ultratardiva, con la quale lo stesso creditore intenda far valere un credito ulteriore, dovrà essere dichiarata inammissibile, ove l'interessato non fornisca una diversa ragione giustificativa del ritardo e sia trascorso un lasso di tempo superiore a quello necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice di merito.

LE DOMANDE c.d. «ULTRATARDIVE» ART 208 c 3 CCII (101 c 4 l.fall.)

per le insinuazioni aventi ad oggetto crediti **PREDEDUCIBILI**, si impone di ritenere operante comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel **fermine di 1 anno**, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al (Cass. Sez. VI, n. 2308/2021; Cass. Sez. I, n. 3872/2020; Cass. sez. VI, n. 28799/2019).

LE DOMANDE c.d. «ULTRATARDIVE» ART 208 c CCII (101 c 4 l.fall.)

Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto **l'inammissibilità della domanda.**